



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.880 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°46 del 29/05/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- C.U. n. 243 SETTORE TECNICO inerente bando ammissione al Corso Speciale per l'abilitazione ad "Allenatore di Base Uefa B per Giovani e Dilettanti.
- C.U. n. 245 SETTORE TECNICO inerente bando ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello".

- LOCANDINA "LO SPORT E IL TERZO SETTORE" inerente: SEMINARIO ORGANIZZATO dal CONI EMILIA ROMAGNA VENERDI' 7 GIUGNO ORE 15,30
 - SCHEDE DI ADESIONE
 - INFORMATIVA
- INCONTRO presso il TEATRO ARENA DI FICO mercoledì 5 GIUGNO ORE 19,00
inerente: LA TAVOLA DELL'ATLETA - Sport, nutrizione, stili di vita



CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2019**, per la ratifica di competenza.

Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sotto indicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., **devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella**, per l'esame preliminare, **entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE (Art. 17 N.O.I.F.)

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
 - *Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio*
 - *Atto Costitutivo originario*
 - *Elenco nominativo dei componenti gli organi principali*
 - *Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.*

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
 - *Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio*
 - *Atto Costitutivo originario*
 - *Elenco nominativo dei componenti gli organi principali*
 - *Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.*

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

SI SOTTOLINEA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (VEDI ART.18 N.O.I.F):

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti (2017/2018 – 2018/2019), non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
3. il trasferimento della sede in altro Comune, può essere richiesto, se confinante con quello di provenienza.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna **entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**

La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro **entro e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**

La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e

dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

FUSIONI E SCISSIONI

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**

- copia originale dei verbali assembleari disgiunti dei Soci delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblee;

- copia originale del verbale assembleare congiunto dei Soci delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2019/2020;
- disponibilità del campo;
- partita IVA;
- e-mail societaria

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile; l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione, comporta dalla parte della Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2019

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico è possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2019/2020
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione, partita IVA, e-mail societaria) da inviare entro **e non oltre 19 GIUGNO 2019 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

LE SOCIETA' CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE, DEL CALCIO A 5 NAZIONALE E DEL CALCIO FEMMINILE NAZIONALE NON DEVONO PRESENTARE LE PRATICHE SOPRAINDICATE AL C.R.E.R. MA AL PROPRIO DIPARTIMENTO O DIVISIONE DI COMPETENZA

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere".

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla L.N.D.** dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it modulistica – archivio (va compilato in triplice copia);
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA' DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione** (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “NUOVA XXXX”);
- “RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”);
- “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione.

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2019 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

Cambio di attività da Dilettanti a Settore Giovanile

Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo l'autorizzazione per la variazione dell'attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e trasmetterà l'istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si pronuncerà al riguardo.

Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale a Marinella e-mail tesseramento@figccrer.it, corredate dal documento d'identità del Legale Rappresentante della -società.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)

di
(COMUNE DI RESIDENZA)

DICHIARA

Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura" con il seguente numero di matricola: n° e denominazione

.....

Timbro della Società
Presidente

Firma del

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- **NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO**
- **NUMERO DI FAX FUNZIONANTE**
- **INDIRIZZO E-MAIL**

DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, **con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia**

anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INViate DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94quinquies.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al

Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.



ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

Si pubblica l'organico dei Campionati: **ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA - 2^ CATEGORIA** risultanti alla data odierna

ORGANICO ECCELLENZA

N°	SQUADRA	NOTE
1	AGAZZANESE	Confermata
2	ARGENTANA	Confermata
3	BAGNOLESE	Confermata
4	CALCIO CASTROCARO T.D.S.	Confermata
5	CASTELVETRO CALCIO	Confermata
6	CITTADELLA VIS S. PAOLO	Confermata
7	COLORNO	Confermata
8	COPPARESE	Confermata
9	CORTICELLA	Confermata
10	DIEGARO	Confermata
11	FELINO	Confermata
12	FIORANO	Confermata
13	FOLGORE RUBIERA	Confermata
14	FYA RICCIONE F.N.	Confermata
15	GRANAMICA	Confermata
16	MARIGNANESE	Confermata
17	MEDICINA FOSSATONE	Confermata
18	NIBBIANO E VALTIDONE	Confermata
19	PCS SANMICHELESE SASSUOLO	Confermata
20	PICCARDO TRAVERSETOLO	Confermata
21	PROGRESSO	Confermata
22	ROLO	Confermata
23	ROSSELLI	Confermata
24	SANPAIMOLA	Confermata
25	S. AGOSTINO	Confermata
26	VIRTUS CASTELFRANCO	Confermata
27	CLASSE	Retrocessa da Serie D
28	SANTARCANGELO CALCIO	Retrocessa da Serie D
29	SASSO MARCONI	Retrocessa da Serie D

30	BORGO SAN DONNINO	Promossa da Promozione
31	RONCO EDELWEISS FORLI'	Promossa da Promozione
32	S. FELICE	Promossa da Promozione
33	VADESE SOLE LUNA	Promossa da Promozione
34		
35		
36		

ORGANICO PROMOZIONE

N°	SQUADRA	NOTE	N°	SQUADRA	NOTE
1	Basilicastello	Confermata	37	Reno Polisportiva	Confermata
2	Anzolavino	Confermata	38	Riese	Confermata
3	Arcetana	Confermata	39	Russi	Confermata
4	Baiso Secchia	Confermata	40	S. Pietro In Vincoli	Confermata
5	Bentivoglio Calcio	Confermata	41	Sampierana	Confermata
6	Bibbiano S. Polo	Confermata	42	Scandianese Calcio	Confermata
7	Calcio Del Duca Ribelle	Confermata	43	Sesto Imolese	Confermata
8	Carignano	Confermata	44	Solarolo	Confermata
9	Casalgrandese	Confermata	45	Torconca Cattolica	Confermata
10	Castellana Fontana	Confermata	46	Trebbo 1979	Confermata
11	Castellarano	Confermata	47	Tropical Coriano	Confermata
12	Castenaso Calcio	Confermata	48	Valsanterno 2009	Confermata
13	Casumaro	Confermata	49	Vezzano	Confermata
14	Cervia 1920	Confermata	50	Viarolese	Confermata
15	Fabbrico	Confermata	51	Vignolese 1907	Confermata
16	Faro Coop	Confermata	52	Vis Misano	Confermata
17	Fc Sparta Castelbolognese	Confermata	53	Calcio Cotignola	Retrocessa da Eccellenza
18	Fidentina	Confermata	54	Campagnola	Retrocessa da Eccellenza
19	Futball Cava	Confermata	55	Faenza Calcio	Retrocessa da Eccellenza
20	Gambettola	Confermata	56	Giovane Cattolica	Retrocessa da Eccellenza
21	Gotico Garibaldina	Confermata	57	Massa Lombarda	Retrocessa da Eccellenza
22	Igea Marina	Confermata	58	Pallavicino	Retrocessa da Eccellenza
23	La Pieve Nonantola	Confermata	59	Salsomaggiore	Retrocessa da Eccellenza
24	Langhiranese Valparma	Confermata	60	Solierese	Retrocessa da Eccellenza
25	Lavezzola	Confermata	61	Atletico Castenaso	Promossa da Prima
26	Luzzara Calcio	Confermata	62	Castelnuovo	Promossa da Prima
27	Masi Torello Voghiera	Confermata	63	Galeazza	Promossa da Prima
28	Modenese Calcio	Confermata	64	Gatteo F.C:	Promossa da Prima
29	Montecchio	Confermata	65	Quarantolese	Promossa da Prima
30	Noceto	Confermata	66	Riolo Terme	Promossa da Prima
31	Persiceto 85	Confermata	67	Sorbolo	Promossa da Prima
32	Pietracuta	Confermata	68	Vigolo Marchese	Promossa da Prima
33	Polinago	Confermata	69		
34	Polisportiva Brescello	Confermata	70		
35	Pontenurese	Confermata	71		
36	Porretta 1924	Confermata	72		

ORGANICO 1ª CATEGORIA

N°	SQUADRA	NOTE	N°	SQUADRA	NOTE
1	ALSENESE	Confermata	65	RICCIONE CALCIO	Confermata
2	A. PLACCI BUBANO M.	Confermata	66	ROCCAMALATINA	Confermata
3	AC V. CAMPOSANTO	Confermata	67	F.C. RONCOFREDDO 2003	Confermata
4	ALTA VAL CONCA	Confermata	68	ROTOFRENO	Confermata
5	ATLETIC CITTA' DEI R.	Confermata	69	S. BENEDETTO VAL DI SANBRO	Confermata
6	ATLETIC POGGIO	Confermata	70	S. DAMASO POLIVALENTE	Confermata
7	ATLETICO SPM CALCIO	Confermata	71	S. ERMETE 1970	Confermata
8	BAGNACAVALLLO	Confermata	72	S. LAZZARO CALCIO	Confermata
9	BARCACCIA	Confermata	73	S. PROSPERO CORREGGIO	Confermata
10	BELLARIA IGEA MARINA	Confermata	74	SAN LEONARDO	Confermata
11	BERRA	Confermata	75	SAN NICCOLO' 1948	Confermata
12	BIANCAZZURRA	Confermata	76	SAN VITTORE	Confermata
13	BOCA BARCO	Confermata	77	SANNAZZARESE	Confermata
14	BORETTO	Confermata	78	SAVARNA	Confermata
15	BORGO PANIGALE	Confermata	79	SAVIO CALCIO	Confermata
16	BORGONOVESE	Confermata	80	SOLIGNANO	Confermata
17	CALESTANESE	Confermata	81	SORAGNA 1921	Confermata
18	CASALGRANDE	Confermata	82	SPORTING CLUB VALLESAVIO	Confermata
19	CASTELLETTESSE CALCIO	Confermata	83	SPORTING VALBIDENTE	Confermata
20	CAVEZZO	Confermata	84	TEAM TRAVERSETOLO	Confermata
21	CENTESE CALCIO	Confermata	85	TERME MONTICELLI	Confermata
22	CERREDOLESE	Confermata	86	TONNOTTO SAN SECONDO	Confermata
23	CHERO	Confermata	87	UNIONE CALCIOCASALESE	Confermata
24	CIBOX	Confermata	88	VALTARESE CALCIO	Confermata
25	COLOMBARO	Confermata	89	VERUCCHIO	Confermata
26	COMACCHIESE 2015	Confermata	90	VIADANA	Confermata
27	CONCORDIA CALCIO	Confermata	91	VIANESE	Confermata
28	CONSANDOLO CALCIO	Confermata	92	VIRTUS CALERNO	Confermata
29	CREVALCORE	Confermata	93	VIRTUS CAORSO	Confermata
30	DUE EMME 1992	Confermata	94	VIRTUS FAENZA	Confermata
31	FIDENZA	Confermata	95	VIRTUS LIBERTAS	Confermata
32	FLOS FRUGI	Confermata	96	VIS NOVAFELTRIA	Confermata
33	FONTANELICE	Confermata	97	ATLETICO MONTAGNA	Retrocessa da Promozione
34	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928	Confermata	98	BOBBIESE	Retrocessa da Promozione
35	FORNOVO MEDESANO	Confermata	99	CASALECCHIO 1921	Retrocessa da Promozione
36	FOSSO GHIAIA	Confermata	100	CASTELNOVESEMELETOLESE	Retrocessa da Promozione
37	FUNO	Confermata	101	CIVITELLA CALCIO	Retrocessa da Promozione
38	GALLO	Confermata	102	CM CONSELICE	Retrocessa da Promozione
39	GANACETO	Confermata	103	FALKGALILEO	Retrocessa da Promozione
40	GHIARE	Confermata	104	FRATTA TERME	Retrocessa da Promozione
41	GRANATA SOC. COOP	Confermata	105	MARANELLO SPORTIVA	Retrocessa da Promozione
42	LAGHESE	Confermata	106	MARZOLARA	Retrocessa da Promozione
43	LEVANTE	Confermata	107	MORCIANO CALCIO	Retrocessa da Promozione
44	LEVIZZANO	Confermata	108	POL. STELLA	Retrocessa da Promozione
45	LIBERTAS C. S. PIETRO	Confermata	109	PORTUENSE	Retrocessa da Promozione
46	MADONNINA CALCIO	Confermata	110	REAL VAL BAGANZA	Retrocessa da Promozione
47	MARZABOTTO 2000	Confermata	111	REDA	Retrocessa da Promozione
48	MELDOLA	Confermata	112	TERRE DEL RENO	Retrocessa da Promozione
49	MESOLA	Confermata	113	AIRONE 83	Promossa da Seconda
50	MOLINELLA RENO FC 1911	Confermata	114	BASCA 2002	Promossa da Seconda
51	MONDAINO	Confermata	115	CARPENA CALCIO	Promossa da Seconda
52	MONTEOMBRARO	Confermata	116	DELFINI RIMINI	Promossa da Seconda
53	OSTERIA GRANDE	Confermata	117	FOSSOLO 76 CALCIO	Promossa da Seconda
54	OZZANESE	Confermata	118	OLIMPIA QUARTESANA	Promossa da Seconda
55	PAVULLO	Confermata	119	POLISPORTIVA IL CERVO	Promossa da Seconda
56	PGS SMILE	Confermata	120	REAL CASINA	Promossa da Seconda
57	POL. MAGNAVACCA	Confermata	121	S. FAUSTINO	Promossa da Seconda
58	POL. SALA	Confermata	122	S. ROCCO 2001 FAENZA	Promossa da Seconda
59	PONTELAGOSCURO	Confermata	123	SPILAMBERTO	Promossa da Seconda
60	PONTOLIESE GAZZOLA	Confermata	124	SPORTING FIORENZUOLA	Promossa da Seconda
61	POVIGLIESE	Confermata	125	UNITED CARPI	Promossa da Seconda
62	QUATTRO CASTELLA	Confermata	126	VILLAMARINA	Promossa da Seconda
63	REAL CASALECCHIO	Confermata	127	ZIANO	Promossa da Seconda
64	REGGIOLO	Confermata	128		

ORGANICO SECONDA CATEGORIA

N°	SQUADRA	NOTE	N°	SQUADRA	NOTE
1	65 FUTA	Confermata	65	JUNIOR GAMBETTOLA	Confermata
2	ACCADEMIA RIMINI CALCIO	Confermata	66	LA VELOCE FIUMALBO	Confermata
3	ALBERONESE	Confermata	67	LE SIGNORE	Confermata
4	AMARANTO CASTELGUELFO	Confermata	68	LIBERTASPES	Confermata
5	AMATORI PIOPPE	Confermata	69	LIBERTASARGILE VIGORPIEVE	Confermata
6	ARGENTA PGV	Confermata	70	LUGAGNANESE	Confermata
7	ARIANO ESTENSE	Confermata	71	MARANESE	Confermata
8	ARQUATESE	Confermata	72	MARRADESE	Confermata
9	ARSENAL	Confermata	73	MASONE	Confermata
10	ASAR 1972	Confermata	74	MERCURY	Confermata
11	ASTRA	Confermata	75	MODIGLIANA CALCIO	Confermata
12	ATLETICO BORGIO 1993	Confermata	76	MONTANARA CALCIO DUCALE61	Confermata
13	ATHLETIC CORREGGIO	Confermata	77	MONTECAVOLO	Confermata
14	ATLETICO FISCAGLIA	Confermata	78	MORDANO BUBANO	Confermata
15	ATLETICO LUGO CALCIO	Confermata	79	MULAZZANO 82	Confermata
16	ATLETICO MAZZINI	Confermata	80	NONANTOLA CALCIO	Confermata
17	AURORA	Confermata	81	NOVELLARA SPORTIVA	Confermata
18	BAGNO DI ROMAGNA CALCIO	Confermata	82	OSPITALESE	Confermata
19	BARACCA BEACH	Confermata	83	PALANZANO 1946	Confermata
20	BARICELLA CALCIO 1917	Confermata	84	PERTICARA	Confermata
21	BELLARIVA VIRTUS	Confermata	85	PETRONIANO	Confermata
22	BIANCANIGO CALCIO	Confermata	86	PIANTA	Confermata
23	BOIARDO MAER	Confermata	87	PIUMAZZO 1970	Confermata
24	BONDENO CALCIO	Confermata	88	PLAZA / VIAEMILIA	Confermata
25	BONONIA 189 A.C.	Confermata	89	PODENZANO 1945	Confermata
26	BORGHIGIANA	Confermata	90	POL. 2000 CALCIO	Confermata
27	BORGIO TULIERO	Confermata	91	POLISPORTIVA ARGELATESE	Confermata
28	BORGOMARINA 012	Confermata	92	POLISPORTIVA CAMPEGINESE	Confermata
29	BORGONOVO CALCIO	Confermata	93	POLISPORTIVA FOSSOLO	Confermata
30	CALCARA SAMOGGIA	Confermata	94	POLISPORTIVA ROTEGLIA	Confermata
31	CALENDASCO CALCIO	Confermata	95	POLISPORTIVA SOLARESE	Confermata
32	CAMPOGALLIANO	Confermata	96	POLISPORTIVA VOLTANA	Confermata
33	CASTEL DEL RIO	Confermata	97	PONTEVECCHIO	Confermata
34	CELTIC BOYS PRATINA 2016	Confermata	98	PROGETTO INTESA ALL CAMP	Confermata
35	CERETOLESE	Confermata	99	PRO LOCO REDA	Confermata
36	CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII	Confermata	100	4 VILLE	Confermata
37	COLONNELLA RIMINI	Confermata	101	RAINBOW GRANAROLO	Confermata
38	COMPIANO	Confermata	102	REAL BORGIO F.C.	Confermata
39	CORLO	Confermata	103	REAL CHERO	Confermata
40	CORPOLO'	Confermata	104	REAL DRAGONE	Confermata
41	DAINO SANTA CROCE	Confermata	105	REAL FUSIGNANO 2009	Confermata
42	DISMANO UNITED	Confermata	106	REAL SALABOLOGNESE	Confermata
43	DOGATESE	Confermata	107	RIMINI UNITED	Confermata
44	EAGLES SASSUOLO	Confermata	108	RIVARA	Confermata
45	EDELWEISS JOLLY	Confermata	109	RIVERGARO	Confermata
46	FELLEGARA	Confermata	110	ROYALE FIORE	Confermata
47	FILIO	Confermata	111	RUBICONE CALISESE	Confermata
48	FLY S. ANTONIO 1929	Confermata	112	S. BARTOLO Gabicce Mare	Confermata
49	FOLGORE FORNOVO	Confermata	113	S. LAZZARO A FARNESIANA	Confermata
50	FOLGORE MIRANDOLA	Confermata	114	S. LORENZO MONTICELLI	Confermata
51	FONTANELLATO CALCIO	Confermata	115	SALICETESE	Confermata
52	FOOTBALL CLUB 70	Confermata	116	SAMMARTINESE	Confermata
53	FORTITUDO CITTADILLA	Confermata	117	SAN CARLO	Confermata
54	FOX JUNIOR Serramazzone	Confermata	118	SAN FILIPPO NERI	Confermata
55	FRAORE	Confermata	119	S. GIOVANNESE	Confermata
56	FRUGESPORT	Confermata	120	SAN GIUSEPPE CALCIO	Confermata
57	GAGGIO	Confermata	121	SAN LEO	Confermata
58	GATTATICO CLUB	Confermata	122	SAN LORENZO	Confermata
59	GODO	Confermata	123	SAN PANCRAZIO	Confermata
60	GOSSOLENGO PITTOLO	Confermata	124	SAN PAOLO	Confermata
61	GUALTIERESE 1965	Confermata	125	SAN ROCCO AL PORTO	Confermata
62	GUASTALLA	Confermata	126	S. ZACCARIA	Confermata
63	JUNIOR CORTICELLA 70	Confermata	127	SANMARTINESE	Confermata
64	JUNIOR FIORANO	Confermata	128	SANT'AGATA SPORT	Confermata

N°	SQUADRA	NOTE	N°	SQUADRA	NOTE
129	S.ANNA	Confermata	177	OSTELLATESE	Retrocessa da Prima
130	SANTA MARIA CODIFIUME	Confermata	178	RAVARINO	Retrocessa da Prima
131	SANTERNO	Confermata	179	REAL S. CLEMENTE	Retrocessa da Prima
132	SANTOS 1948	Confermata	180	RIVAZZURRA MIRAMARE	Retrocessa da Prima
133	SARMATESE	Confermata	181	RUBIERESE	Retrocessa da Prima
134	F.C.SAVIGNANO	Confermata	182	RUMAGNA	Retrocessa da Prima
135	SCANDERBEG	Confermata	183	SANTA SOFIA	Retrocessa da Prima
136	SIEPELUNGA BELLARIA	Confermata	184	SPORTING CLUB S. ILARIO MAD	Retrocessa da Prima
137	SISSA	Confermata	185	UNITED MONTEFREDENTE	Retrocessa da Prima
138	SIVIZZANO	Confermata	186	VICOFERTILE	Retrocessa da Prima
139	SOGLIANESE	Confermata	187	VIS S. PROSPERO	Retrocessa da Prima
140	SOLIGNANO	Confermata	188	ZIBELLO POLESINE	Retrocessa da Prima
141	SORGENTE	Confermata	189	ZOCCA	Retrocessa da Prima
142	SPES BORGOTREBBIA	Confermata	190		Promossa da Terza
143	SPONTRICCILO	Confermata	191		Promossa da Terza
144	SPORTING CAVRIAGO 06	Confermata	192		Promossa da Terza
145	SPORT CLUB MEZZANI	Confermata	193		Promossa da Terza
146	SPORTING EMILIA POGGESE	Confermata	194		Promossa da Terza
147	SPORTING LAGARO 2015	Confermata	195		Promossa da Terza
148	SPORTING PIANORESE 1955	Confermata	196		Promossa da Terza
149	SPORTING PREDAPPIO	Confermata	197		Promossa da Terza
150	SUPERGA 63 Dilettantistica	Confermata	198		Promossa da Terza
151	TORRE PEDRERA	Confermata	199		Promossa da Terza
152	TORTIANO CALCIO 1973	Confermata	200		Promossa da Terza
153	TOZZONA PEDAGNA	Confermata	201		Vincenti coppa
154	TRE MARTIRI 1949	Confermata	202		Vincenti coppa
155	TRESIGALLO	Confermata	203		Vincenti coppa
156	TURRIS	Confermata	204		Vincenti coppa
157	UNI. CA 2010	Confermata	205		Vincenti coppa
158	UNITED ALBINEA	Confermata	206		Vincenti coppa
159	VECCHIAZZANO	Confermata	207		Vincenti coppa
160	VEGGIA	Confermata	208		Vincenti coppa
161	VIGOLZONE 1968	Confermata	209		Vincenti coppa
162	VILLA VERUCCHIO	Confermata	210		
163	VIRTUS CAMPOGALLIANO	Confermata	211		
164	VIRTUS CIBENO	Confermata	212		
165	X MARTIRI	Confermata	213		
166	AZZURRA ROMAGNA	Retrocessa da Prima	214		
167	BAKIA	Retrocessa da Prima	215		
168	BARDI	Retrocessa da Prima	216		
169	CAORSO	Retrocessa da Prima	217		
170	CRESPO	Retrocessa da Prima	218		
171	FONTANELATESE	Retrocessa da Prima	219		
172	JUVENILIA IMOLA	Retrocessa da Prima	220		
173	LAMA 80	Retrocessa da Prima	221		
174	MASSESE CASELLE	Retrocessa da Prima	222		
175	MUTINA	Retrocessa da Prima	223		
176	NUOVA CODIGORESE	Retrocessa da Prima	224		



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



STAGE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DIVISIONE CALCIO A CINQUE UNDER 15

Nell'ambito del progetto Rappresentative Nazionali Under 15 della Divisione Calcio A 5, il Sig. Massimo Ronconi ha convocato per il **3 giugno 2019 alle ore 14.00** presso il Pala GEMS via del Baiardo 28 a Roma, i sottoelencati calciatori :

Di Turi Francesco	Bologna FC 1909 S.P.A.
Brigliadori Alex	Bologna FC 1909 S.P.A.
Imperato Anthony	Bologna FC 1909 S.P.A.
Hysi Riccardo	Imolese Calcio 1919 SRL

COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – SERIE C2

DOMANDE DI RIPESCAGGIO

Le Società interessate dovranno inoltrare richiesta scritta entro e non oltre il **30.06.2019**.

La domanda dovrà essere inviata „su carta intestata della Società, con firma del legale rappresentante, tramite raccomandata al seguente indirizzo :

F.I.G.C. L.N.D. Comitato regionale Emilia Romagna Calcio a Cinque via Alcide De Gasperi 42 – 40132 BOLOGNA

COPPA EMILIA ROMAGNA UNDER 19

QUARTI DI FINALE

MODENA C. A 5 – BALCA CALCIO A 5 Palamadiba via Canaletto – MODENA	02.06.19	ORE 11.00	1
FOSSOLO 76 – REAL CASALGRANDESE Pallone pressostatico viale Felsina - BOLOGNA	30.05.19	ORE 20.30	2
C. A C. FORLI' – F. BELLARIA Palestra Marabini viale Appennino – San Martino in Strada FORLI'	03.06.19	ORE 21.30	3
SAN MARINO – CEISA GATTEO Palestra scuole l'Olivo via Zanetta 6 – FALCIANO REP. S. MARINO	02.06.19	ORE 11.00	4

SEMIFINALI (08.06.19)

VINCENTE 1 – VINCENTE 3	ORE 15.00
VINCENTE 2 – VINCENTE 4	ORE 17.00

FINALE (09.06.19 ORE 16.00)

Le semifinali e la finale si disputeranno presso il seguente impianto : palestra Corticella via Shakespeare / Verne - Bologna

REGOLAMENTO : C.U. N. 41 del 24.04.19

COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE D**SEMIFINALI (01.06.19)**

POGGESE – BASSA UNITED ORE 15.00
 SOLARIS VISERBA – CUS MODENA ORE 17.00

FINALE (02.06.19 ORE 16.00)

CAMPO DI GIOCO : Le semifinali e la finale si disputeranno presso il seguente impianto :
 Palestra via Caduti di via Fani – CREVALCORE (BO)

REGOLAMENTO : C.U. N. 13 del 3.10.2018

**DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE**

ORGANICO ECCELLENZA FEMMINILE
 Stagione Sportiva 2019-2020

PROMOSSA IN SERIE C**1. SSDARLACADEMY PARMA CALCIO 1913****ORGANICO ECCELLENZA FEMM.LE**

1. ACCADEMIA SPAL
2. FOSSOLO 76 CALCIO
3. GRANAMICA A.S.D.
4. NUBILARIA CALCIO F.LE
5. OSTERIA GRANDE A.S.D.
6. PGS SMILE
7. PIEVECELLA
8. POL.D.CASALGRANDESE
9. POL.D.CAVEZZO
10. SAMMARTINESE A.S.D.
11. VIRTUS SAN MAURO A MARE

**4. RISULTATI GARE****4.1. Risultati delle Giornate di Campionato****PLAY OFF CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE B**

26/05/19 2/A LA PIEVE NONANTOLA

ARCETANA

0 - 2

PLAY OFF CAMPIONATO 1^ CATEGORIA**GIRONE B**

26/05/19	2/A	TERME MONTICELLI	BORETTO A.S.D.	(d.t.s.)	1 - 0
----------	-----	------------------	----------------	----------	-------

GIRONE C

26/05/19	2/A	A.C. VIRTUS CAMPOSANTO	CAVEZZO		1 - 2
----------	-----	------------------------	---------	--	-------

GIRONE D

26/05/19	2/A	LEVIZZANO	VIANESE CALCIO	(d.t.s.)	2 - 1
----------	-----	-----------	----------------	----------	-------

PLAY OUT CAMPIONATO 1^ CATEGORIA**GIRONE B**

26/05/19	1/A	VICOFERTILE	CALESTANESE	(d.t.s.)	1 - 2
----------	-----	-------------	-------------	----------	-------

PLAY OFF CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "D"**GIRONE Z**

24/05/19	3/A	FUTSAL PONTE RODONI ASD	SOLARIS VISERBA FUTSAL		4 - 2
----------	-----	-------------------------	------------------------	--	-------

4.2. Risultati delle Gare di Coppa**COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE JUNIORES****GIRONE A**

23/05/19	2/A	EAGLES SASSUOLO A.S.D.	REAL CASALGRANDESE C5		4 - 4
26/05/19	3/A	MODENA CALCIO A 5	EAGLES SASSUOLO A.S.D.		6 - 0
		REAL CASALGRANDESE C5	CAVEZZO		8 - 4

GIRONE B

26/05/19	3/A	FOSSOLO 76 CALCIO	RENO MOLINELLA A.S.D.		9 - 4
----------	-----	-------------------	-----------------------	--	-------

GIRONE C

26/05/19	3/A	CALCIO A CINQUE FORLI	CEISA GATTEO CALCIO A 5		6 - 2
		RUSSI S.R.L. SSD	CITTA DEL RUBICONE		5 - 6

GIRONE D

25/05/19	3/A	SAN MARINO ACADEMY	ATLETICO SANTARCANGELO		10 - 1
26/05/19	3/A	CALCIO A CINQUE RIMINI	FUTSAL BELLARIA		3 - 5

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

FERACO ALESSANDRO (LA PIEVE NONANTOLA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CORRADINI SIMONE (ARCETANA)

FRANCIA SIMONE (ARCETANA)

AZZOUZI YASSINE (LA PIEVE NONANTOLA)

LIGABUE LORENZO (LA PIEVE NONANTOLA)

LUPUSOR OLEG (LA PIEVE NONANTOLA)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 6/2019

DIEGOLI GIACOMO (A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 19/ 6/2019

LAURENTI PIER ANDREA (TERME MONTICELLI)

dopo il termine della gara provocava anche con frasi irraguardose i tesserati della squadra avversaria.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PRADELLA DAVIDE (BORETTO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LANDINI MATTEO (LEVIZZANO)

PALERMO DANIELE (VIANESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARA/E

AZZI DAVIDE (BORETTO A.S.D.)

Dopo il termine della gara reagiva colpendo con uno schiaffo alla testa un dirigente avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUASTALLA RUDY (BORETTO A.S.D.)

ROSSI FRANCESCO (VIANESE CALCIO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BOSCHETTO SIMONE	(A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)	BUGNEAC ANDREI	(A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)
RUSPAGGIARI ALESSANDRO	(A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)	MARIOTTI GIANMARIA	(BORETTO A.S.D.)
MUIA RICCARDO	(BORETTO A.S.D.)	PRADELLA DAVIDE	(BORETTO A.S.D.)
MIANI FEDERICO	(CAVEZZO)	BOTTAZZI MATTIA	(TERME MONTICELLI)
FISCARO SIMONE	(TERME MONTICELLI)	MARCOTTI MATTEO	(TERME MONTICELLI)
ORLANDI NICOLO	(TERME MONTICELLI)	SCONZIANO NICOLO	(TERME MONTICELLI)
TAGLIANI DANIELE	(VIANESE CALCIO)		

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PRIMA CATEGORIA**GARE DEL 26/ 5/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2019**

ESTASI LUCA (VICOFERTILE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ARBASI NICHOLAS	(CALESTANESE)	FANFONI ALESSANDRO	(CALESTANESE)
KENAO PIHE	(CALESTANESE)	OLARI ANDY	(CALESTANESE)
GERALI GIULIO	(VICOFERTILE)	SASSI SEBASTIANO	(VICOFERTILE)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "D"**GARE DEL 24/ 5/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

LOBERTI FRANCESCO (FUTSAL PONTE RODONI ASD)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LAGHBIRA WAHID	(FUTSAL PONTE RODONI ASD)	COLOMBINI CRISTIAN	(SOLARIS VISERBA FUTSAL)
INDINO ENRICO	(SOLARIS VISERBA FUTSAL)		

GARE DEL CAMPIONATO COPPA EMILIA C5 JUNIORES**GARE DEL 23/ 5/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

PERAJ EUGEN (EAGLES SASSUOLO A.S.D.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ABBATI MATTEO	(EAGLES SASSUOLO A.S.D.)	CUOGHI ALESSANDRO	(EAGLES SASSUOLO A.S.D.)
KAHDIR OUSSAMA	(REAL CASALGRANDESE C5)	VILLANO ALEX	(REAL CASALGRANDESE C5)

GARE DEL 26/ 5/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVAE**

FRANCESCHINI EMILIO	(RUSSI S.R.L. SSD)	MONTANARI SIMONE	(RUSSI S.R.L. SSD)
---------------------	--------------------	------------------	--------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVAE

LIMA MARQUES CARLOS	(FOSSOLO 76 CALCIO)
DANIEL	

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CAPUTI DAVIDE	(CITTA DEL RUBICONE)	MASOTTI RICCARDO	(RUSSI S.R.L. SSD)
---------------	----------------------	------------------	--------------------

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DIONGUE MADIAYE	(CALCIO A CINQUE RIMINI)	BERARDI GIACOMO	(CEISA GATTEO CALCIO A 5)
MUHA ERNILDO	(CITTA DEL RUBICONE)	ZOFFOLI FEDERICO	(CITTA DEL RUBICONE)
TATTO MATTIA	(FOSSOLO 76 CALCIO)	SELIM AHMED NAGI ABDE	(MODENA CALCIO A 5)
EL MOUSSABIQ	(REAL CASALGRANDESE C5)	VITALE MARCO	(REAL CASALGRANDESE C5)
ABDELLATIF		TANESINI TEO	(RUSSI S.R.L. SSD)
CHIARINI PIETRO	(RENO MOLINELLA A.S.D.)		

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO**RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2019**

Corte composta dai signori: **FERRARI (Presidente)**, **CESARI e MORETTO (Componenti)** con l'assistenza del Sig. **PRATI (Rappresentante A.I.A.)** e della Sig.ra **LAMBERTINI (Segretaria)**

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA COPPA PROVINCIALE**Nr. 81 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS OLIMPIA**

Avverso squalifica fino al 31.12.2020 al giocatore TOUTAY HIHAM, squalifica fino al 03.05.2021 al giocatore PIGNATARO FRANCESCO, squalifica fino al 02.12.2019 all'allenatore FRATTA MARCO e ammenda di € 400,00 alla società VIRTUS OLIMPIA.

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 42 del 02/05/2019

Gara: Virtus Olimpia / Santagatese del 02/05/2019

La Società Virtus Olimpia ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo; avendo richiesto gli atti la ricorrente obbietta a riguardo della mancanza della firma e di altre indicazioni relative all'arbitro, rileva inoltre che nel provvedimento del Giudice Sportivo l'indicazione del Delegato AIA è fatta nella persona del Sig. Martinini il quale non compare nei nominativi indicati nell'organigramma delle persone delegate dall'AIA; nel merito la società reclamante fa riferimento al ricorso presentato ed alle istanze in esso formulate, ritenendo non applicabile a quanto realmente accaduto durante la gara l'art.11/bis del C.G.S., atteso che nel referto arbitrale mancano le accuse di violenza nei confronti dell'arbitro.

Il procedimento in parola, dopo aver subito due rinvii per due distinti ordini di ragioni, viene esaminato e deciso nell'odierna riunione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna nella composizione sopra indicata.

Nel corso dell'udienza vengono esaminati i motivi addotti dalla reclamante; mentre sono disattesi, perché giudicati irrilevanti e privi di fondamento quelli di natura procedurale riguardanti la forma e il contenuto del rapporto arbitrale, su ognuno dei motivi di merito viene sentito telefonicamente l'arbitro della gara affinché chiarisca e completi quanto riportato a referto.

A proposito del comportamento dei sostenitori della società Virtus Olimpia, l'arbitro precisa che nonostante si giocasse in campo neutro egli è certo che erano i tifosi della odierna reclamante le persone, tra le 100 e le 150, le quali hanno assunto un contegno fortemente e ripetutamente offensivo e minaccioso nei di lui confronti finendo per lanciare contro la sua persona oggetti di vario

genere fra i quali un accendino. Da tale individuazione confermata dal direttore di gara discende l'infondatezza del motivo addotto dalla società Virtus Olimpia che ha sostenuto che l'addebito delle intemperanze ai propri sostenitori non fosse provato dagli atti ufficiali; tenuto tuttavia conto della realtà dilettantistica in cui opera la ricorrente, questa Corte ritiene eccessivamente afflittiva la sanzione di natura economica nella misura calcolata dal giudice sportivo, ammenda che pertanto va ridotta.

A proposito dell'allenatore Sig. Marco Fratta, l'arbitro dichiara di averlo allontanato dal terreno di gioco a seguito di un atteggiamento eccessivamente protestatario e irrispettoso nei confronti di lui. Una volta raggiunta la recinzione del campo per destinazione, il Fratta lo insultava ripetutamente e gli rivolgeva frasi che lo stesso direttore di gara percepiva più come avvertimenti irrispettosi, che come minacce dirette. In questo caso dunque le precisazioni fornite dall'arbitro inducono la Corte a ritenere che il tecnico Marco Fratta possa essere sanzionato con una punizione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella deliberata dal giudice sportivo.

A proposito del calciatore Francesco Pignataro, l'arbitro riferisce che al triplice fischio finale detto calciatore gli è arrivato alle spalle e lo ha spinto da dietro in maniera non violenta, lo ha pesantemente minacciato mettendogli, forse inavvertitamente, la scarpa sopra un piede; avvertito di ciò, il Pignataro ha aumentato la pressione procurandogli dolore. Sulla base di tali precisazioni la Corte ritiene che il comportamento del calciatore Francesco Pignataro, per quanto gravemente irrispettoso e antisportivo, non possa considerarsi un vero e proprio atto di violenza deliberatamente, ma anche potenzialmente, diretto a procurare lesioni personali all'ufficiale di gara, per cui a detto calciatore può essere comminata una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella disposta dal giudice sportivo.

A proposito del comportamento del calciatore Hiham Toutay, l'arbitro precisa che dopo l'assegnazione di un calcio di rigore il suddetto giocatore lo ha offeso e spinto, all'atto dell'espulsione è stato portato fuori da un compagno e in tale frangente gli ha sputato più volte da una distanza di un metro e mezzo e lo ha colpito ad una spalla. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall'arbitro la Corte ritiene che il comportamento del calciatore Hiham Toutay, con particolare riferimento al contatto fisico, all'atteggiamento molto aggressivo e allo sputo che con cui ha colpito il direttore di gara, contenga gli estremi della "volontaria aggressività inserita in un'attività impetuosa e incontrollata" e che dunque possa integrare la fattispecie di cui all'articolo 11-bis del C.G.S. meritando, come tale, la sanzione minima edittale da tale norma stabilita.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso della Società ASD VIRTUS OLIMPIA e in riforma delle impugnate decisioni del giudice sportivo, ridetermina le sanzioni disciplinari nel seguente modo: al calciatore HIHAM TOUTAY squalifica fino a tutto il 30.05.2020, al calciatore FRANCESCO PIGNATARO squalifica fino a tutto il 31.12.2019; al tecnico MARCO FRATTA squalifica fino a tutto il 02.10.2019 e alla società Virtus Olimpia l'ammenda di € 250,00
Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato accolto il ricorso.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 COPPA EMILIA REGIONALE

Nr. 82 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ATLETICO SANTARCANGELO

Avverso squalifica fino al 23.12.2020 al giocatore BOSCHETTI DIEGO

Decisione del Giudice Sportivo del C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 44 del 15/05/2019

Gara: Atletico Santarcangelo – Futsal Bellaria del 15/05/2019

La società Atletico Santarcangelo impugna il provvedimento disciplinare sopra indicato ritenendolo del tutto sproporzionato a quanto realmente commesso dal proprio tesserato Diego Boschetti. Secondo la ricostruzione fornita dalla reclamante, il giocatore Boschetti seduto in panchina si alzava per protestare nei confronti dell'espulsione decretata dall'arbitro ai danni di un proprio compagno, espulso a sua volta per tali proteste, il Boschetti si sarebbe limitato ad allontanare l'arbitro appoggiando il palmo della mano sul petto di costui per poi dirigersi verso gli spogliatoi. Ammette la reclamante che in tale frangente qualche parola irrispettosa è stata effettivamente proferita dal Boschetti, ma che la condotta tenuta da questi non può essere qualificata come violenta e non può rientrare nella previsione dell'articolo 11-bis del C.G.S. come fatto dal giudice sportivo. Evidenzia inoltre la reclamante che nessuno si è accorto del pugno che l'arbitro sostiene di aver subito dal Boschetti e che le condizioni dello stesso ufficiale di gara a nessuno dei presenti sono apparse così gravi da giustificare l'abbandono del terreno di gioco e la sospensione della direzione di gara. Al riguardo la società Atletico Santarcangelo offre in visione un video che mostrerebbe

quanto accaduto veramente. Per tutto quanto precede la reclamante chiede una riduzione drastica della pena inflitta al proprio tesserato Diego Boschetti.

La società ricorrente ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all'odierno dibattimento assistita e difesa da un legale di fiducia. In sede dibattimentale la reclamante si riporta ai motivi addotti nel ricorso ribadendo che un video e varie persone presenti, delle quali chiede di valutare l'audizione, possono testimoniare come non vi sia stato nessun atto di violenza ai danni dell'arbitro. Segnala altresì che l'espressione utilizzata dallo stesso ufficiale di gara per descrivere il colpo che avrebbe subito dal Boschetti, letteralmente "un pugno a mano aperta", risulta essere contraddittoria e priva di un effettivo significato. Ribadisce dunque la necessità di una drastica riforma della sanzione del giudice sportivo che, nella misura deliberata, mette a serio rischio la possibilità per il proprio giovane tesserato di continuare la pratica sportiva del calcio.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, valutato quanto sostenuto dalla reclamante in sede di audizione, rigettate le istanze istruttorie richieste in quanto mezzi di prova nel caso di specie non ammissibili ai sensi dell'articolo 35 C.G.S., questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha sentito l'arbitro della gara il quale, confermando il proprio rapporto di gara e il relativo supplemento, ha precisato che all'atto dell'espulsione il calciatore Boschetti si è alzato dalla panchina, gli si è volontariamente avvicinato, lo ha insultato e minacciato per poi colpirlo volontariamente con una violenta manata sul petto procurandogli un momentaneo dolore e un' altrettanto momentanea perdita del respiro.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'arbitro, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Diego Boschetti rientri nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 11-bis del C.G.S. e che, come tale e in assenza di certificazione medica attestante eventuali lesioni fisiche subite dall'ufficiale di gara, meriti la sanzione minima edittale prevista dalla suddetta norma di recente introduzione.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso della Società ATLETICO SANTARCANGELO e in riforma dell'impugnata decisione del giudice sportivo, ridetermina le sanzioni disciplinare nel seguente modo: al calciatore DIEGO BOSCHETTI squalifica fino a tutto il 30.05.2020

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato accolto il ricorso.

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2019

Tribunale composto dai signori: FERRARI (Presidente), CESARI e MORETTO (Componenti) con l'assistenza del Sig. PRATI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

DEFERIMENTI

31. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

Con nota 17.04.2019, n. 11722/424 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nessuna attività difensiva veniva svolta dai soggetti deferiti ;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibilano;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. BIGONI DAVID, Presidente della Società POL. D. LAGHESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell'art.1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all' art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. nonché dell'art.23 delle N.O.I.F. per aver consentito al Sig. GADDA MARCO, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella stagione sportiva 2017/2018, l'attività di allenatore della prima

squadra della propria Società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Emilia-Romagna con il consapevole ausilio del “prestanome” Sig. Marinelli quale allenatore tesserato;

- il Sig. GADDA MARCO, Dirigente della Società POL. D. LAGHESE all'epoca dei fatti, della violazione dell'art.1bis, comma 1 del G.G.S. per aver svolto le funzioni di allenatore, utilizzando la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato Sig. Marinelli Francesco, nel campionato di Seconda Categoria non avendo titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico;

- la Società POL. D. LAGHESE, della violazione dell'art.4, comma 1, 2, del C.G.S. per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e nei confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all'odierno dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

6 mesi di inibizione per il Sig. David BIGONI

6 mesi di inibizione per il Sig. Marco GADDA

600 euro di ammenda per la Società Polisportiva LAGHESE

Il Tribunale

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale;
- valutate le dichiarazioni rese dalle parti deferite in sede di dibattimento;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere al Sig. David Bigoni mesi 3 d'inibizione, al Sig. Marco Gadda mesi 3 d'inibizione e a carico della società POL. D LAGHESE € 300,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

32. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

Con nota 17.04.2019, n. 11707/1014 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. MULAZZANI GIORGIO, Presidente della Società CALCIO A 5 RIMINI, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., e artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., all'art.7, comma 1 dello Statuto Federale per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio, per aver consentito l'utilizzo dello stesso in posizione non regolare e senza gli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa nel corso delle gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; CALCIO A 5 RIMINI – FUTSAL ROMAGNA del 06/10/2018 (gara in cui ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore) SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018 (gare dove il giocatore era in campo senza il certificato medico agonistico); ACC. S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA' DEL RUBICONE dell'11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5.

- Il Sig. **CARTA DANIEL**, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CALCIO A/5 RIMINI, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 del C.G.S. e art.61, commi 1 e 5, artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018; S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA' DEL RUBICONE dell'11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5; in cui è stato utilizzato il giocatore DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione regolare del calciatore, consegnandola al direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza gli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa.

- il Sig. **DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio**, calciatore della Società CALCIO A/5 RIMINI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, le gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; CALCIO A 5 RIMINI – FUTSAL ROMAGNA del 06/10/2018 SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018; ACC. S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA' DEL RUBICONE dell'11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5, senza averne titolo in quanto non tesserato, sprovvisto di visita medica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

- la Società **CALCIO A 5 RIMINI**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all'odierno dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disanima dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

6 mesi d'inibizione per il Sig. Giorgio MULAZZANI

3 mesi d'inibizione per il Sig. Daniel CARTA

6 giornate di squalifica per il calciatore Marco Antonio DE SOUZA VALENTINI

600 euro di ammenda oltre a 6 punti di penalizzazione alla Società CALCIO A 5 RIMINI

Il Tribunale

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale;
- valutate le dichiarazioni rese dalle parti deferite in sede di dibattimento;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere al Sig. Giorgio Mulazzani mesi 3 d'inibizione, al Sig. Daniel Carta mesi 1 d'inibizione, al calciatore Marco Antonio De Souza Valentini la squalifica per 3 giornate di gara da scontare nelle prime tre partite ufficiali del campionato al quale parteciperà nella prossima stagione sportiva 2019/2020, e carico della società Calcio a 5 Rimini l'ammenda di € 300,00 oltre a 6 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Calcio a 5 Under 19 stagione sportiva 2019/2020

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

33. **DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE**

Con nota 05.04.2019, n. 11114/1013 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,

- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. NICOLINI SAURO, Presidente della Società A.C. BELLARIA IGEA MARINA, della violazione dell'art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39, delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore **VASILI MARDEN** e per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara: BELLARIA IGEA MARINA - VERRUCCHIO dell' 11.11.2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R.E.R.

- il Sig. VASILI MARDEN, calciatore della Società A.C. BELLARIA IGEA MARINA, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: BELLARIA IGEA MARINA – VERUCCHIO dell'11.11.2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R.E.R.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite e non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disanima dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

30 giorni d'inibizione per reiterazione al Sig. Sauro NICOLINI

1 giornata di squalifica al calciatore Marden VASILI

Il Tribunale

- Letto il deferimento;
- Ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;
- Preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- Considerato l'assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S

DELIBERA

di infliggere al Sig. Sauro Nicolini la punizione sportiva dell'inibizione per mesi 3 e al calciatore Marden Vasili la squalifica per una giornata di gara da scontarsi nella prima partita ufficiale del campionato al quale parteciperà nella stagione sportiva 2019/2020

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito

8. ERRATA CORRIGE

Risultato erroneamente omesso C.U. 44 del 15.05.19

GARA COPPA E.R. UNDER 19 CALCIO A CINQUE del 13/05/19

A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 - G.S.D. MODENA CALCIO A 5 3-3

9. ALLEGATI

- C.U. n. 243 SETTORE TECNICO inerente bando ammissione al Corso Speciale per l'abilitazione ad "Allenatore di Base Uefa B per Giovani e Dilettanti.
- C.U. 245 SETTORE TECNICO inerente bando ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello"
- LOCANDINA "**LO SPORT E IL TERZO SETTORE**" inerente: SEMINARIO ORGANIZZATO dal CONI EMILIA ROMAGNA VENERDI' 7 GIUGNO ORE 15,30
- SCHEDA DI ADESIONE
- INFORMATIVA
- INCONTRO presso il TEATRO ARENA DI FICO mercoledì 5 GIUGNO ORE 19,00 **inerente: LA TAVOLA DELL'ATLETA - Sport, nutrizione, stili di vita**

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 29/05/2019.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**